

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3510

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MATARRELLI

Disposizioni per la concessione di contributi previdenziali e di incrementi del trattamento di pensione per il riconoscimento dei lavori di cura familiare e parentale

*Presentata il 23 dicembre 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Oggi più che mai è fondamentale affrontare, dal punto di vista legislativo, l’asimmetria, tutta italiana, fra uomini e donne in materia di riconoscimento dei giusti contributi previdenziali.

Un riconoscimento che passa per la presa di coscienza civile, politica e, quindi, legislativa di quello che le donne fanno e delle condizioni in cui lavorano.

I dati disponibili dell’Istituto nazionale di statistica (triennio 2010-2012), riferiscono che il 30 per cento delle donne occupate dopo la gravidanza lascia il lavoro; che vi sono una bassa offerta di servizi per l’infanzia e una crescente difficoltà di conciliazione dei tempi lavoro — famiglia per le neo mamme lavoratrici,

pari al 42,7 per cento; che il 72 per cento delle ore di cura familiare e parentale, in una famiglia, sono svolte dalle donne.

A questo si aggiunge il dato delle lavoratrici irregolari, superiore dell’8,9 per cento rispetto a quello dei lavoratori irregolari uomini.

Si tratta, dunque, di un’asimmetria che, prima di essere previdenziale e di trattamenti pensionistici, è un’asimmetria culturale, sociale ed economica, visto che le donne non riescono, in tali condizioni, ad avere carriere lunghe, appaganti e remunerative.

La società, la famiglia e il mercato del lavoro marginalizzano, da una parte, le donne e, dall’altra, ne fagocitano energie, tempo e carriere possibili, riducendo al minimo la loro capacità pensionistica.

La sensibilizzazione che negli ultimi anni hanno compiuto, su tali temi, comitati di donne e associazioni, di cui si sono fatti interpreti anche diversi progetti di legge, non è però bastata a incidere concretamente, dal punto di vista legislativo.

La Commissione europea parla di divario retributivo di genere (*gender pay gap*) che, ai fini pensionistici, diventa anche un divario contributivo.

Tale divario incide sul reddito femminile lungo tutto l'arco di vita fino ad arrivare a esporre le donne al concreto rischio di povertà in vecchiaia.

Dati dell'Eurostat riferiscono che nel 2012 la percentuale di donne oltre i 65 anni di età a rischio di povertà raggiungeva il 21,7 per cento, contro il 16,3 per cento degli uomini.

Al di là dei numeri, questi dati rilevano una sostanziale, quanto inaccettabile, conclusione: le donne, dopo avere trascorso la vita a prendersi cura di figli, casa e famiglia in genere, sacrificando, a tale fine, la propria carriera, spezzettandola se non lasciando il lavoro o accontentandosi di impieghi riduttivi delle proprie professionalità ed esperienze, rischiano di ritrovarsi in condizioni di grave disagio economico e sociale.

Qui bisogna affermare principi costituzionalmente riconosciuti prima ancora che codificare in legge quello che persino il

buon senso prescrive. Anche perché il nostro Paese, dal punto di vista giuridico, ovviamente promuove la parità fra i sessi e recrimina le discriminazioni.

Fra il principio, però, e la realtà, si pone una disparità intollerabile, una sorta di «divieto di accesso», invisibile ma drammaticamente efficace.

Nel nord Europa, la Svezia e la Danimarca sono fra i Paesi in cui l'attenzione alle donne e alla loro vita professionale è più alta: esse vengono accompagnate e accolte in una rete di servizi che coinvolge e responsabilizza la famiglia.

In Italia il sistema pensionistico contributivo non lascia scampo alle donne, al netto delle riflessioni e dei dati riportati con il risultato che si ritrovano a dover vivere con poche centinaia di euro al mese di pensione, non più di 500.

L'impegno di questa legislatura deve essere quello di promuovere e approvare una legge che riconosca la parità effettiva del lavoro maschile e femminile e la funzione sociale delle donne, valorizzando quanto fatto fuori e dentro la famiglia, prevedendo e articolando misure e strumenti che traducano tutto questo in provvedimenti efficaci ai fini della predisposizione di una reale garanzia a tutela della dignità della vita delle donne garantendo loro il diritto a vivere la propria vecchiaia in condizioni dignitose.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Lo Stato riconosce valore universale alla maternità e ai lavori di cura familiare e parentale svolti dai genitori in quanto attività necessarie e indispensabili per il miglior andamento della vita associata e per l'aumento di benessere dell'intera collettività.

## ART. 2.

1. Alle madri, o ai padri in caso di morte della madre o in caso di affidamento esclusivo a essi del figlio, sono riconosciuti:

*a)* tre anni di contribuzione figurativa per ogni figlio naturale o adottivo e per ogni parente assistito;

*b)* sei anni di contribuzione figurativa per ogni figlio in caso di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

*c)* quattro anni di contribuzione figurativa per ogni figlio nel caso di lavoro a tempo parziale a integrazione della contribuzione per raggiungere la misura che sarebbe spettata alla lavoratrice o al lavoratore qualora avesse avuto un rapporto di lavoro a tempo pieno;

*d)* un'integrazione pari al 10 per cento del trattamento pensionistico maturato in favore di coloro che hanno avuto almeno due figli, naturali o adottivi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali, di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato

di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100.000.000 di euro a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge. Nel caso in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del primo periodo con riferimento ai singoli regimi interessati.

